

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1217

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA e SINESIO

Presentata il 13 aprile 1964

Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 5, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, numero 46, contenente « Nuove norme sulle pensioni ordinarie dello Stato » così recita:

« Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, numero 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici... ».

Nell'applicazione di tale norma assume particolare importanza l'interpretazione da dare alla dizione « enti pubblici ».

Nella prassi ministeriale è prevalsa una interpretazione restrittiva, considerandosi ente pubblico soltanto quello che sia una emanazione diretta dell'Amministrazione statale.

In realtà la *mens legis* è ben altra.

Si è inteso ammettere a riscatto tutti i servizi — di ruolo e non di ruolo — resi allo Stato, o direttamente o indirettamente, tramite enti giuridicamente riconosciuti nell'ordinamento statale, all'epoca in cui quegli enti sono esistiti o esistono. È noto, infatti, che lo Stato in ogni tempo persegue alcuni determinati suoi fini pubblici, anziché a mezzo del suo normale apparato burocratico, mediante enti pubblici di sua creazione ai quali attribuisce

compiti ben precisi prettamente statali, sia in via ordinaria, sia in via transitoria.

Ciò valga tanto per i vigenti ordinamenti quanto per il cessato ordinamento costituzionale.

È giuridicamente esatto quindi riconoscere — ai fini dell'applicabilità del precitato articolo 5 — il carattere pubblico di simili enti, ancora esistenti o attualmente soppressi o trasformati, dovendosi avere riguardo alla natura giuridica che essi avevano nell'epoca in cui gli interessati prestavano servizio alle loro dipendenze. Si elimineranno così ingiuste sperequazioni che man mano si sono andate determinando attraverso una inesatta restrittiva interpretazione.

È opportuno altresì approvare una norma a favore della benemerita categoria degli ex combattenti ed assimilati, riconoscendo agli stessi a tutti gli effetti, escluse le competenze arretrate, tutti i servizi pubblici riscattati, riuniti e riconosciuti ai fini della predetta legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Sarà un atto di giustizia e di gratitudine verso chi ha offerto alla Patria gli anni più belli.

Si propone pertanto all'esame e allo studio — per la conseguente opportuna approvazione — la seguente proposta di legge interpretativa ed integrativa dell'articolo 5, comma primo, della legge precitata n. 46.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai fini del riscatto totale o parziale dei vari servizi di ruolo e non di ruolo precedentemente prestati da dipendenti civili dello Stato in ruolo organico, compresi quelli delle Amministrazioni autonome, la dizione « ente pubblico » di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, comprende anche qualsiasi ente non statale, giuridicamente riconosciuto nell'ordinamento giuridico del tempo in cui è esistito o esiste come ente che persegue fini propri, caratteristici o fondamentali di quell'ordinamento stesso.

ART. 2.

In favore degli ex combattenti, reduci, mutilati e invalidi di guerra e assimilati che abbiano conseguito la nomina nei ruoli del personale delle Amministrazioni civili dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, tutti i periodi dei servizi riscattati, congiunti o riconosciuti per retrodatazione di nomina agli effetti della legge 15 febbraio 1958, n. 46, vanno valutati per intero a tutti gli effetti, escluse le competenze arretrate.

Tale anzianità acquisita va riconosciuta nella qualifica o posizione di carriera comunque denominata, di attuale appartenenza, della quale pertanto determina una retrodatazione di decorrenza.

Gli stessi anni di retrodatazione vanno altresì considerati come anzianità economica convenzionale da riportarsi in tutte le promozioni alle qualifiche successive.

ART. 3.

Alla presente legge si provvederà con i normali stanziamenti per il personale negli stati di previsione di ciascun Ministero.